



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA

PROVINCIA DI VITERBO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 del 04/06/2020

OGGETTO : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

L'anno duemilaventini, il giorno 04 del mese di Giugno, alle ore 12:45 e seguenti, nel Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di Legge.

Risultano presenti ed assenti come segue:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	Assenza
CAPRIOLI FRANCO	Sindaco		X
CATALDI ALBERTO	Vice Sindaco	X	
ANGELETTI CARLO	Assessore	X	
CONSOLI ANGELA	Assessore	X	
PIERI GIULIA	Assessore	X	
SEBASTIANI ANDREA	Assessore		X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Presiede l'adunanza **Alberto Cataldi**, nella sua qualità di **Il Vice Sindaco**.

Partecipa **Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini** per la compilazione del verbale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 72 - AREA VI - AREA RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI DEMOGRAFICI

PROPOSTA n. 1/2020 – Area 6^

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione

Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID- 19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

VISTO il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lock down con validità fino al 17/05/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 125 del 16/05/2020 che per il riavvio delle attività produttive ed economiche prevede: "14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art.1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 16/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 16/05/2020 che prevede, il riavvio di attività economiche e sociali a decorrere dal 18/05/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

VISTA altresì l'ordinanza n.Z00042 del 19/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 19/05/2020 – Supplemento 4- che prevede, il riavvio di ulteriori attività economiche,

produttive e sociali, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

CONSIDERATO che tutte le attività produttive, economiche e commerciali nonché artigianali dovranno conformarsi alla prescrizioni di cui alle linee guida soprarichiamate e al più rigoroso rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

CONSIDERATO altresì che le suddette linee guida emanate dalla Regione Lazio obbligano le imprese ad una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto delle specificità del settore produttivo e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in questo ambito, sia per il personale che per la clientela;

VISTO il D.L. 34 del 19 maggio 2020 denominato "Decreto Rilancio" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 128 del 19/05/2020- Supplemento ordinario n. 21 che prevede tra l'altro misure specifiche a sostegno delle imprese per le occupazioni di suolo pubblico.

EVIDENZIATO che il suddetto decreto prevede all'art. 181 che, a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/10/2020, esclusivamente per i pubblici esercizi le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente;

EVIDENZIATO altresì che il medesimo Decreto Legge prevede che "al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ATTESO che le disposizioni in premessa, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, hanno la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM;

CONSIDERATO che da quanto sopra espresso ne consegue che la questione del distanziamento sociale nei servizi di ristorazione assume un aspetto di grande complessità, anche in considerazione del fatto che non è evidentemente possibile, durante il servizio, l'uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici e che tali misure impongono un congruo distanziamento tra i tavoli, con inevitabile drastica riduzione dei posti al coperto;

PRESO ATTO dei contenuti del Decreto Rilancio per tutti gli spazi aggiuntivi che i pubblici esercizi in genere (esercizi di ristorazione, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi, similari – definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) potranno richiedere per garantire il distanziamento sociale suddetto e, al contempo, compensare ove possibile la perdita di posti al coperto;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente coadiuvare le diverse esigenze per la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi: - richiedere un ampliamento delle concessioni in essere; - richiedere nuove occupazioni a carattere temporaneo compatibilmente con la viabilità, eventuali vincoli e il diritto di terzi;

SI RENDE, quindi, necessario attuare interventi amministrativi di sostegno alle imprese del settore, delle filiere produttive alle stesse collegate e dei lavoratori impiegati oltre che dell'utenza tutta, stabilendo delle linee guida di massima e criteri generali per le nuove occupazioni di suolo pubblico e gli ampliamenti ove possibile di quelle esistenti;

RILEVATO che, l'attuale contingenza socio economica, suggerisce di fornire a tutte le attività commerciali ogni utile sostegno, fornendo alle stesse la possibilità di ampliare la capacità di accoglienza della clientela, autorizzando quindi occupazioni temporanee del suolo pubblico, per tutte le attività commerciali localizzate su tutto il territorio comunale, per il posizionamento di tavoli, sedie, ombrelloni fioriere, gazebo e pedane, con strutture uniformi per materiali e tipologia e compatibili con l'arredo urbano del centro abitato;

PRESO ATTO del combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 del medesimo D.L. 34/2020 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 30/10/1998, ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone", che disciplina – tra l'altro - le modalità di attuazione e di riscossione del canone e le indicazioni sulle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

VISTE le linee guida che riepilogano sinteticamente le modalità per il rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico o ampliamenti di quelle già rilasciate allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

EVIDENZIATO che è necessario acquisire tutte le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi interessati nel più breve tempo possibile onde consentire l'avvio della stagione primavera-estate in sicurezza e che pertanto verrà concesso come termine il giorno 12/06/2020, ore 14,00, mediante l'apposito modello di concessione predisposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato con modalità di necessità ed in emergenza nel rispetto delle normative emanate dal governo centrale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di agevolare la ripresa economica anche dei pubblici esercizi;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati di approvare le linee guida per il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico o ampliamenti delle concessioni in essere ai pubblici esercizi che ne faranno richiesta allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
- 2) stabilire, in caso di ampliamento che su tutto il territorio comunale possa essere concessa a tutti gli esercizi commerciali compresi i pubblici esercizi una superficie pubblica dedicata al consumo nella misura massima del 100% di quella già concessa, compatibilmente con la

viabilità, nel rispetto di eventuali vincoli, del diritto di terzi, delle norme igienico-sanitarie e delle linee guida fissate dall'amministrazione comunale di cui al punto 1;

- 3) dare atto che per i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le concessioni permanenti in essere per il periodo 01/05/2020 -31/10/2020, le nuove concessioni e gli ampliamenti delle concessioni già rilasciate per lo stesso periodo sono a titolo gratuito ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 denominato "Decreto Rilancio" mentre per gli altri esercizi commerciali continua ad applicarsi il D. lgs. 507/1994 non essendo stati ricompresi nel disposto dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio"
- 4) di concedere su tutto il territorio comunale, occupazioni temporanee di suolo pubblico a favore dei pubblici esercizi ove pervengano richieste in tal senso da parte degli esercenti interessati, compatibilmente con la disponibilità di aree e spazi pubblici e nel rispetto delle misure degli spazi pubblici e linee guida fissate dall'amministrazione comunale. Il posizionamento dei tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, gazebo e pedane dovranno sempre garantire il transito pedonale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid- 19 ed il divieto di assembramento;
- 5) di stabilire che le domande di concessione dovranno pervenire entro il 12/06/2020 ore 14,00 e di fare salve le domande già pervenute qualora risultino conformi alle linee guida emanate dall'amministrazione comunale. Resta inteso che è sempre consentita la presentazione di ulteriori istanze fino al 31/10/2020.
- 6) la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile dell'Area di Vigilanza, il Responsabile dell'Area del Servizio SUAP e il Responsabile dell'Area Tecnica IV, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7) Dare atto che il ristoro al Comune delle minori entrate derivanti da tale esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero interno;
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del T.U. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato A)

COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA.

1. Aspetti generali

Le presenti linee guida si applicano alle concessioni di suolo pubblico quale misura di sostegno ai pubblici esercizi al solo fine di garantire il distanziamento sociale ed il rispetto degli obblighi impartiti dalla Regione Lazio con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e n. Z00042 del 19/05/2020. Per gli altri esercizi commerciali continua ad applicarsi il D. Lgs. 446/1997 non essendo stati ricompresi nel disposto dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio".

2. Aspetti procedurali per tutti i pubblici esercizi sul territorio comunale

I pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, interessati alle concessioni di suolo pubblico dovranno far pervenire la propria richiesta entro il 12/06/2020, ore 14,00 **da presentarsi sull'apposito modulo, che allegato al presente documento**, è reso disponibile sul

sito istituzionale dell'ente. Sono fatte salve le istanze già pervenute qualora risultino correttamente presentate e conformi alle seguenti linee guida. L'ufficio comunale competente potrà chiedere comunque integrazioni qualora ne ravvisi la necessità ai fini istruttori. E' sempre consentita la presentazione di ulteriori istanze fino al 31/10/2020 relative alle aree eventualmente residue.

Alle istanze, ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020 non si applica l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;

L'istanza può essere presentata esclusivamente tramite via PEC all'indirizzo comune.civitacastellana@legalmail.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità ed eventualmente del nulla osta degli esercizi commerciali confinanti;

La richiesta è soggetta ad autorizzazione, da parte del Responsabile dell'Area VI da rilasciarsi, previo parere del Responsabile dell'Area di Vigilanza e del Responsabile dell'Area Tecnica IV entro 3 giorni lavorativi;

In caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;

L'autorizzazione viene rilasciata tramite PEC all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;

L'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto.

3. Aspetti sostanziali:

Qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione (pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;

L'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;

L'atto di concessione della occupazione, esente dall'imposta di bollo, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili) e il diritto di terzi;

Potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

4. Occupazioni nel Territorio Comunale di Civita Castellana

Il posizionamento dei tavoli, sedie, ombrelloni fioriere, gazebo e pedane dovrà sempre garantire il transito pedonale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 ed il divieto di assembramento.

L'Amministrazione, al fine di garantire la massima fruibilità in sicurezza, si riserva di adottare interventi anche sulla viabilità;

La superficie verrà delimitata attraverso dei chiodi miniati o altro materiale ritenuto più idoneo in considerazione della temporaneità dell'occupazione e posizionati dal soggetto richiedente;

Allegato 1)

Oggetto: **Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34/20 pubblicato in Gazzetta per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.**

(esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ai sensi dell'Art. 181, comma 2 dello stesso D.L. 34/2020)

Al Comune di CIVITA CASTELLANA
Servizio SUAP
Pec: comune.civitacastellana@legalmail.it

Trasmettere esclusivamente in modalità telematica

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome _____

Nome _____

—

C.F. _____

—

Comune di nascita _____ Provincia _____

Data di nascita ____/____/____ (giorno/mese/anno)

In _____ qualità _____ di:

Dell' _____ impresa _____

Con sede in CIVITA CASTELLANA Via/P.zza _____

Partita _____ Iva: _____

Telefono _____

—

Cellulare _____

Pec: _____

Domanda di voler occupare il suolo pubblico

con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie, tavoli, pedane gazebo ombrelloni e fioriere di semplici dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143/1998 e ss.mm.ii.

○ lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, così come individuato nell'allegato schema grafico

di mq _____ in p.zza/via _____ n° _____ mediante la collocazione di:

- Tavoli e Sedie (mq _____ n° _____) Pedana (mq _____) Gazebo (mq _____)
 Ombrelloni (mq _____ n° _____) Fioriere (mq _____ n° _____)

durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore _____ alle ore _____

○ lo spazio fronteggiante il locale "al di là" della sede stradale e prospiciente l'attività economica, così come individuato nell'allegato schema grafico

di mq _____ in p.zza/via _____ n° _____ mediante la collocazione di:

- Tavoli e Sedie (mq _____ n° _____) Pedana (mq _____) Gazebo (mq _____)
 Ombrelloni (mq _____ n° _____) Fioriere (mq _____ n° _____)

durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore _____ alle ore _____

○ lo spazio, così come individuato nell'allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all'area fronteggiante la sede dell'esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso

di mq _____ in p.zza/via _____ n° _____ mediante la collocazione di:

- Tavoli e Sedie (mq _____ n° _____) Pedana (mq _____) Gazebo (mq _____)
 Ombrelloni (mq _____ n° _____) Fioriere (mq _____ n° _____)

durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore _____ alle ore _____

N.B.: barrare le fattispecie richieste

All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis

dell'articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall'articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- 1) di rispettare, ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, come sopra indicato le disposizioni del Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- 2) di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
- 3) di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico;
- 4) di fare salvi i diritti dei terzi;
- 5) di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa;
- 6) di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- 7) di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».

SI IMPEGNA

- 1) a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.
- 2) ove sorgano conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.
- 3) ad esercitare l'attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità competenti;
- 4) a ricollocare, alla fine dell'esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all'interno dell'esercizio commerciale oppure dell'area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati.
- 5) a garantire che l'occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.
- 6) a delimitare, a proprie spese, la superficie concessa attraverso dei chiodi miniati o altro materiale ritenuto più idoneo in considerazione della temporaneità dell'occupazione.

ALLEGA

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell'area occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

Firma del titolare o legale rappresentante

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l'irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di CIVITA CASTELLANA.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
Alberto Cataldi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Fanelli
Fratini

Atto sottoscritto digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 72

AREA VI - AREA RELAZIONI ESTERNE E SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Civita Castellana , li 03/06/2020

Funzionario Responsabile

GIULIANO LATINI / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 72

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO : OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 – APPROVAZIONE LINEE GUIDA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Civita Castellana , li 04/06/2020

**Il Responsabile dei Servizi
Finanziari**

TOMASSETTI MARCO / ArubaPEC
S.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 04/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 19/06/2020.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 04/06/2020

Segretario Generale
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.